

# IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

**Sentenza del 08/05/2014 n. 237 - C.T.P. Savona Sez. 2**

**Intitolazione:**

**Imposta sulla pubblicità - Insegne di esercizio - Tassabilità - Esclusione, ove siano inferiori a 5 mq. - Pluralità di insegne di esercizio - Computo della superficie - E' la sommatoria della superficie delle insegne.**

**Massima:**

E' illegittimo l'assoggettamento a tassazione di insegne di esercizio di attività commerciali o produttive di beni e servizi, riferibili allo stesso soggetto, di superficie complessiva inferiore a 5 mq. La pluralità di insegne di identico contenuto va considerata come unico mezzo pubblicitario, la cui misurazione della superficie complessiva va eseguita a' sensi dell'art. 5, c. 7 D.L.vo 507/93 sommando le misurazioni delle singole insegne, senza arrotondamenti, procedendo all'arrotondamento solo sul risultato finale della sommatoria.

## TARSU / TARES

Sentenza del 03/03/2014 n. 255 - C.T.R. Liguria Sez. 2

Intitolazione:

**TRIBUTI LOCALI - TARSU - cause di esclusione del pagamento - inidoneità dei locali a generare rifiuti - non utilizzabilità - autorimessa - onere della prova - contribuente - spettanza**

Massima:

Ai sensi dell'art. 62 del D.lgs. n. 507/93, ai fini della non debenza della TARSU in relazione ad una autorimessa, incombe al contribuente l'onere di provare la sua inidoneità a generare rifiuti e comunque la sua non utilizzabilità.

## **Sentenza del 07/10/2014 n. 1054 - C.T.R. Liguria Sez. 4**

**Intitolazione:**

**TRIBUTI LOCALI - TARSU - tariffe - regolamento comunale - esercizi alberghieri - abitazioni - categorie - diversità - legittimità.**

**Massima:**

In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), è legittima la delibera comunale di approvazione del regolamento e delle relative tariffe, in cui la categoria degli esercizi alberghieri venga distinta da quella delle civili abitazioni, ed assoggettata ad una tariffa notevolmente superiore a quella applicabile a queste ultime.

**Intitolazione:**

**TRIBUTI LOCALI - TARSU - tariffe - delibera comunale - disparità di trattamento - motivazione - necessità - illegittimità - disapplicazione - giudice tributario - potere - sussistenza - tariffa applicabile - ultima tariffa vigente.**

**Massima:**

In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), il Giudice tributario, ai sensi dell'articolo 7, d.lgs. n. 22/97, può disapplicare la delibera di approvazione delle tariffe se tale atto contrasta con la normativa di settore e dà luogo a disparità di trattamento che non sono state giustificate dal Comune (indicando tali giustificazioni nella motivazione della delibera di approvazione delle tariffe). L'annullamento della delibera di approvazione delle tariffe TARSU relative ad una annualità comporta l'obbligo di procedere alla liquidazione del tributo sulla base dell'ultima tariffa vigente.

## Sentenza del 23/10/2014 n. 553 - C.T.P. Savona Sez. 2

Intitolazione:

**Provvedimento di diniego di autotutela - Indicazione del contenuto degli atti oggetto di richiesta di autotutela e delle ragioni della loro conferma da parte dell'Ente impositore - Difetto di motivazione - Non sussiste - Sindacato del giudice tributario - Concerne la legittimità del rifiuto o diniego.**

Massima:

Deve ritenersi adeguatamente motivato il provvedimento di diniego di autotutela che individui il soggetto contribuente, nonché gli atti dei quali viene chiesta la rimozione in autotutela e contenga l'indicazione delle ragioni per le quali l'Ente impositore ritenga di confermarne la validità. Il sindacato del giudice tributario sul provvedimento di diniego in autotutela può essere esercitato, in base alla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, limitatamente al giudizio sulla legittimità del rifiuto o del diniego di autotutela e non può tramutarsi in una vera e propria sostituzione del giudice all'Amministrazione Giudiziaria in valutazioni discrezionali.

Intitolazione:

**TARSU - Omessa istanza per la fruizione dell'esenzione dalla TARSU - Non comporta l'automatica applicazione del tributo, ove l'Ente impositore possa aver comunque conoscenza degli elementi comportanti l'esclusione - Sanzione - Non applicabilità in forza dei principi di collaborazione e buona fede.**

Massima:

In tema di TARSU l'omessa presentazione dell'istanza prevista dal regolamento comunale ai fini della fruizione dell'esenzione non può comportare l'automatica applicazione del tributo allorché l'Ente impositore debba aver comunque conoscenza delle condizioni comportanti l'esenzione, nella fattispecie l'istanza di permesso di costruire e le comunicazioni intermedie

fino al rilascio del certificato di agibilità. Di conseguenza non è irrogabile la sanzione per l'omessa presentazione dell'istanza, in omaggio al principio di collaborazione e buona fede tra Fisco e contribuente, avendo comunque l'Ente impositore un onere di informativa sulle situazioni che obiettivamente possano influire sulla tassabilità della superficie, ciò che nella fattispecie ben avrebbe potuto essere verificato con una minima attività istruttoria.